N. R.G. 202/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione Civile

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2026;

letti gli atti di causa e la relativa documentazione allegata;

visti gli artt. 5 ss D. Lgs. 28/2010;

rilevato che, vertendo la presente controversia in materia di contratti bancari, la stessa è da intendersi sottoposta alla condizione di procedibilità della mediazione ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. 28/2010;

rilevato che, ai sensi del successivo art. 5-bis D. Lgs. 28/2010, "*Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.*";

rilevato che il tentativo di mediazione non risulta essere stato svolto, per pacifica ammissione di parte opposta (attrice sostanziale);

ritenuto che, alla luce della produzione documentale in atti e delle eccezioni sollevate da parte opponente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non può essere concessa;

invero, parte ricorrente non risulta aver prodotto, con riferimento all'asserito credito collegato al rapporto di conto corrente n. [redacted] la serie completa degli estratti conto, dall'inizio del rapporto ad oggi, laddove il documento prodotto in sede monitoria sub. 11 costituisce semplice "saldaconto", inidoneo ad illustrare la completa serie di movimentazioni che hanno determinato l'allegato credito e a consentire, al contempo, alla controparte di svolgere le proprie contestazioni in ordine alle cifre oggetto di pretesa;

che tale circostanza rende superflua qualsivoglia valutazione in ordine ai requisiti di provvisoria esecuzione della restante parte del credito, portata dai due contratti di finanziamento [redacted] laddove il provvedimento di cui all'art, 648 c.p.c. non può essere concesso, in misura parziale, al di fuori delle ipotesi previste dalla stessa norma (in tal senso, v. Tribunale Torino, Sez. III, Ord., 05/10/2015: *"[…] al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 648, 1 comma, seconda parte, c.p.c. (aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE), non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per una minor somma rispetto a quella ingiunta, atteso che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 04 febbraio 2011 in Redazione Giuffrè 2011; Tribunale Torino, Ord. 05 dicembre 2006 in Giuraemilia on line sul sito www.giuraemilia.it; 17 marzo 2006 in Tribunale Torino, Ord. 17 marzo 2006 in Il merito - Il sole 24 ore 2006, n. 9 pag. 42, in Giuraemilia on line sul sito www.giuraemilia.it ed in Giurisprudenza di merito UTET Giuridica on line; Trib. Ivrea, 5 novembre 2004 in Redazione Giuffrè 2004; Trib. Verona, 8 ottobre 2004 in Giur. merito 2005, f. 2, 288; Trib. Verona, 18 agosto 2003 in Giur. merito 2004, 1118; Trib. Milano, 16 dicembre 1997 in Foro padano 1999, I, 212; Trib. Torino 25 febbraio 1992 in Giur. it. 1993, I, 2, 110; Cass. civile 07 luglio 1976 n. 2549 in Giust. civ. 1976, I, 1620)"*;

P.Q.M.

RIGETTA

L'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

FISSA

Udienza per la verifica dell'avvenuto svolgimento della procedura di mediazione al **08.07.2027, ore 12.00.**

ONERA

Parte convenuta opposta, nella sua qualità di attrice sostanziale, dell'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex artt. 5 ss D. Lgs. 28/2010.

RISERVA

All'esito della predetta udienza ogni ulteriore decisione, ivi inclusa quella sulle istanze istruttorie.

Si comunichi alle parti.

Ivrea, il 02/11/2026

Il Giudice

Stefano Scaglia